



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera C.C. n. 36 del 9/07/2014
Publicata la dal 01/08/2014 al 16/08/2014
Modificato con delibera C.C. n. 34 del 30/06/2021
Esecutiva il 31/07/2021
Modificato con delibera C.C. n. 32 del 26/04/2023
Publicata dal 04/05/2023 al 19/05/2023

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Soggetto attivo</i>	Pag. 3
TITOLO II	PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Presupposto per l'applicazione della tassa</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al pagamento della tassa</i>	Pag. 4
Art. 6 -	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>	Pag. 5
Art. 7 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 6
TITOLO III	TARIFFE	Pag. 7
Art. 8 -	<i>Determinazione delle tariffe</i>	Pag. 7
Art. 9 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 7
Art. 10 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 8
Art. 11 -	<i>Decorrenza del tributo</i>	Pag. 9
Art. 12 -	<i>Zone non servite</i>	Pag. 9
Art. 13 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 9
TITOLO IV	RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	Pag. 10
Art. 14 -	<i>Riduzione per le utenze domestiche</i>	Pag. 10
Art. 15 -	<i>Riduzione per le utenze domestiche non stabilmente attive</i>	Pag. 10
Art. 16 -	<i>Riduzione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche</i>	Pag. 10
Art. 16 bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	Pag. 11
Art. 17 -	<i>Ulteriori agevolazioni</i>	Pag. 12
Art. 18 -	<i>Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni</i>	Pag. 12
Art. 19 -	<i>Tassa giornaliera</i>	Pag. 12
TITOLO V	DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE	Pag. 13
Art. 20 -	<i>Dichiarazione di inizio occupazione, variazione e cessazione</i>	Pag. 13
Art. 21 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 14
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 15
Art. 22 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 15
Art. 23 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 15
Art. 24 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 15
Art. 25 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 15

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del d.lgs. del 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta unica comunale, per la componente della tassa sui rifiuti, di seguito denominata "Tari", di cui all'articolo 1, comma 639, della l. 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal pagamento della tassa.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 3 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo od anche di fatto, di locali od aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di arredo, impianti od attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica e gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione si verifica anche nel caso in cui ci sia il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti alla tassa, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero dal pagamento tributo.

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano o detengono in comune le superfici dei locali e delle aree.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) locali privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze idrica, elettrica e fornitura di gas).
- b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
- c) stabili destinati ad uso esclusivamente agricolo, come locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, ricovero esclusivo di attrezzi, silos e simili.
- d) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali ad uso esclusivo per i contatori e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana.
- e) i locali e le aree di fatto non utilizzati per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione od utilizzo, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza.
- f) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell'Imu e della Tasi.
- g) le aree impraticabili od intercluse da stabile recinzione; le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
- h) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 m.
- i) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili.edifici o loro parti in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili od escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili.
- k) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento.

- l) aree scoperte pertinentenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi su tre lati.
2. Ai fini della non applicazione della tassa sui locali e sulle aree in base alle circostanze di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili, eventualmente anche con apposita verifica da parte dell'ufficio, od allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal pagamento della tassa ai sensi del presente articolo, la stessa sarà comunque applicata a partire dall'anno in cui sia ipotizzabile che si sia verificato il primo conferimento, oltre agli interessi ed alle sanzioni dovuti per legge.
4. Non sono inoltre soggetti al tributo gli uffici comunali e gli stabili utilizzati dall'ente per fini istituzionali.

Art. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali così definiti dall'Allegato D della parte IV del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente) e ss.mm.ii., al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Si considerano comunque tassabili le superfici delle aree nelle quali si ha un'occasionale ed accidentale produzione di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione dei materiali, aree di passaggio, magazzini ecc).
3. Per le attività di seguito indicate, nel caso in cui sussista una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, qualora non sia obiettivamente possibile o risulti difficile individuare le superfici escluse dal tributo, poiché le attività relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (esclusi i locali adibiti a mense, uffici, spogliatoi, servizi, magazzini e simili) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti, autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante, autoservizi e autolavaggi, autorimessaggi	20%
Lavanderie e tintorie non industriali	15%
Verniciatura, galvanotecnici, ceramiche, smalterie, zingaturifici, lucidatura mobili	20%
Orafi	20%
Fonderie, metalmeccaniche, tornitori, officine di carpenteria metalmeccanica	20%
Laboratori di pelletteria	15%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Vetroresina, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche	15%
Case di cura private	20%

Edilizia, manufatti in cemento, materiali edili e laboratori di marmo	15%
Ambulatori medici, radiologici, odontotecnici e dentistici	15%

4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esenzione o della riduzione di cui ai precedenti commi devono presentare apposita richiesta entro il 31 gennaio successivo. L'istanza dovrà essere corredata da:

- a) planimetria quotata indicante l'intera superficie occupata e le superfici per le quali si richiede l'esenzione/riduzione;
- b) contratto e documentazione indicante la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente, nonché la fotocopia della IV copia del formulario con accettazione del rifiuto a destino o equivalente SISTRI;
- c) documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.

5. Tale istanza non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione ed il calcolo della tassa dovuta.

6. È fatto comunque obbligo di presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) e c) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della tassa e fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie tassabile è per tutti gli immobili quella calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate od accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto delle mura interne, dei pilastri e delle mura perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili.

3. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero, eventualmente, da misurazione diretta da parte di un tecnico dell'Ente. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 in modo da garantire la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani.
2. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche in base ai componenti e per quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
4. In sede di deliberazione tariffaria, il Comune provvede a determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

Articolo 9

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in categorie di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato "A" del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento a quanto risulta dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di pluralità di attività svolte nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere la superficie destinata per l'una o l'altra attività, si farà riferimento all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato "A" saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economico-professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze domestiche è commisurata, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, alla superficie tassabile ed al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 120 giorni nell'anno solare.

3. Gli anziani dimoranti in casa di riposo, i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero ed i soggetti dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario, iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e risultanti residenti in una determinata unità abitativa, non sono considerati ai fini dell'individuazione del numero dei componenti. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore all'anno e viene considerata a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.

4. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel Comune il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti il nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

5. Per le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone non residenti, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi intestati per la tassa ad enti diversi dalle persone fisiche il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 20.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in due componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Nel caso di presentazione di dichiarazione di diverso numero dei componenti il nucleo familiare, le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno di presentazione della dichiarazione.

6. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) od istituti sanitari, non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di apposita dichiarazione documentata, in una unità.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non considerati pertinenze dell'abitazione principale si considerano utenze non domestiche. Alle eventuali pertinenze sarà applicata la stessa tariffa dell'abitazione principale.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Articolo 11

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e delle aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione di cui al comma 1 e cessa il giorno in cui gli stessi terminano, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine indicato dal successivo articolo 20.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono od al rimborso. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione della stessa, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o che la tassa sia stata assolta da altro contribuente. Non si dà luogo all'abbuono od al rimborso qualora il Comune sia decaduto dalla possibilità di recuperare il tributo dovuto.

Articolo 12

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. A tal fine si intendono servite le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti identificati da apposita cartografia fornita dal gestore del servizio e conservata agli atti dell'Ufficio Tributi. La tassa è, comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Nelle zone non servite, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera gli 800 metri, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento; se supera i 1.500 metri è dovuta nella misura del 20 per cento.
3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica, escludendo le vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo.

Articolo 13

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 14

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per gli utenti residenti nel territorio comunale che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti compostabili mediante compostaggio domestico (con l'utilizzo di compostiera fornito in comodato d'uso dal gestore o dal Comune) è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tassa.

2. La riduzione ha effetto dal mese successivo alla presentazione della richiesta all'Ufficio Tributi ed è applicata con compensazione sulla tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con il conferimento della compostiera il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettivo compostaggio.
4. La riduzione del presente articolo è riconosciuta esclusivamente alla abitazione di residenza a condizione comunque che abbia a disposizione una idonea resede con esclusione di balconi ed aree cementate ed asfaltate.

Articolo 15

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché l'attività non sia superiore a sei mesi nell'anno solare.
2. Le condizioni di cui al primo comma, affinché operi la riduzione, devono risultare da licenza o da apposita comunicazione presentata agli uffici comunali.
3. La predetta riduzione si applica sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della stessa. Sono fatte salve le istanze già presentate ai fini della Tarsu e della Tares.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione; in difetto si provvede al recupero della tassa a decorrere dalla data della perdita dei requisiti con applicazione delle sanzioni e gli interessi dovuti per legge.

Articolo 16

RIDUZIONE PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani, come individuati nell'allegato L-quater alla parte IV del Testo Unico Ambiente, direttamente o mediante soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tassa.
2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, attestando la quantità di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione deve essere allegata fotocopia di tutti i formulari di trasporto (la quarta copia o equivalente Sistri), di cui all'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti in oggetto, debitamente timbrati e controfirmati dal destinatario, od adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti, nonché eventuale copia del contratto stipulato con il soggetto autorizzato al riciclo.
È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento od altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

3. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti annualmente prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tassa dell'attività ed il coefficiente di produttività massimo (Kd) per tipologia di Comune, indicata con il D.P.R. n. 158/1999.

4. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti recuperati		Riduzione della quota variabile
da %	a %	
10	30	10%
30,01	50	15%
Oltre 50 %		20%

3. La riduzione è applicata, di regola, a conguaglio sull'anno successivo.

Articolo 16 bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Nel caso di uscita dal servizio pubblico, che deve essere vincolante per un periodo non inferiore a due anni, le utenze non domestiche non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo e, per le superfici tassate, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.

3. La scelta di cui ai precedenti commi deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

4. In caso di uscita dal servizio pubblico la restituzione delle dotazioni comunali (kit/container) dovrà avvenire entro il mese di gennaio del primo anno di utilizzo di gestore privato.

5. Per le finalità di cui al comma 2 le utenze non domestiche devono presentare ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la seguente documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti:

a) dati puntuali sui rifiuti complessivamente prodotti, divisi per frazione merceologica, ed avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico;

b) attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il recupero;

c) indicazione dell'impianto di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti;

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile rimane dovuta.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono provvedere a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini ivi indicati, s'intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

Articolo 17

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. Il Comune, mediante deliberazione della Giunta comunale, può determinare forme di agevolazione a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale o in caso di particolare ed eccezionale gravità.
2. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui all'art. 10, commi 1, lettera a), numeri 8 e 9 del d.lgs. 04.12.1997, n. 460 e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art. 7 della l. 07.01.2000, n. 383 destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sociale svolta.
3. L'esenzione è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo.
4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Articolo 18

CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili su base annua, sia per le utenze domestiche che non domestiche, può superare la soglia del 70% della tassa dovuta.

Articolo 19

TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del d.lgs. 14.03.2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni di quella annuale.

TITOLO V - DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Articolo 20

DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 4 ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera 18.01.2022, n. 15 di ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della stessa, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A della citata deliberazione ARERA n. 15/2022, utilizzando la modulistica a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto il dato viene acquisito annualmente dall'Ufficio Anagrafe.
5. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del possessore/detentore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Recapito postale, indirizzo di posta elettronica del contribuente
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di nuova residenza e/o domicilio per l'invio di eventuale conguaglio
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- i. Nel caso di cessazione o variazione, il codice utente

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, titolare del possesso/detenzione, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, PEC, codice ATECO;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Eventuale area esterna operativa o utilizzata per lo svolgimento dell'attività
- f. Tipologia di attività svolta nell'immobile e/o area esterna oggetto della dichiarazione
- g. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- h. Data di inizio o cessazione del possesso o detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di cessazione, alternativamente l'indirizzo di

residenza del legale rappresentante o altro domicilio utile per l'invio di eventuale conguaglio.

- i. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta raccomandata a/r, posta elettronica ordinaria o PEC, allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Il Comune, nei casi in cui sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della detenzione o conduzione dei fabbricati ed aree soggette a tassazione, può iscrivere direttamente il soggetto per il tributo tramite invio di apposita comunicazione.

9. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione le rispettive sanzioni ed interessi si applicano decorso il termine previsto dalla l. n. 147/2013, ovvero il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Articolo 21

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la tassa in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale e provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.

Per le utenze non domestiche, nonché per gli altri utenti che ne faranno richiesta, l'invito di pagamento potrà essere spedito anche esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

2. Nella determinazione dell'importo dovuto a titolo di tassa è ammesso il conguaglio/compensazione con importi relativi alla Tari.

3. La Giunta stabilisce annualmente le scadenze per il pagamento degli importi dovuti, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il versamento in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente, mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o, per le utenze non domestiche, anche tramite posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a trenta giorni per effettuare il versamento della tassa non pagata e delle spese di notifica.

Decorso inutilmente tale termine, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per legge.

6. Per le utenze non domestiche e per gli altri utenti che ne avranno fatto richiesta, alle quali sia stato spedito l'invito di pagamento tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione e degli interessi dovuti per legge, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma precedente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della l. n. 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 23 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della l. 27.12.1997, n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 06.04.1998 e s.m.i. ed emanato sulla base dei principi dettati dal d.lgs. 19.06.1997, n. 218.

Articolo 24 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della l. n. 147/2013 e nel D.P.R. n. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 25 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della l. n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della Tares, nonché della maggiorazione statale di cui all'art. 14, comma 13, del d.l. n. 201/2011. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della l. 27.07.2000, n. 212.

	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3 bis	Parcheggi a pagamento
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birreria
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club, sale gioco